



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI DEL SUOLO PUBBLICO E
AREE MERCATALI
DEL COMUNE DI MONTECRETO**

**DI CUI ALL'ART.1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019 N. 160**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 30/03/2021 e succ. modifiche apportate con delibera di C.C. n. 15 del 27/04/2022



Indice

REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART.1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160

PARTE 1 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Articolo 3	Esenzioni
Articolo 4	Concessione e autorizzazione
Articolo 5	Richiesta occupazione
Articolo 6	Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione.....
Articolo 7	Istruttoria contenuto e rilascio della concessione
Articolo 8	Deposito cauzionale.....
Articolo 9	Titolare della concessione.....
Articolo 10	Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 11	Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione
Articolo 12	Limiti delle occupazioni
Articolo 13	Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione
Articolo 14	Esecuzione dei lavori e di opere
Articolo 15	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.....
Articolo 16	Occupazione con tende e tendoni
Articolo 17	Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione
Articolo 18	Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti
Articolo 19	Occupazioni abusive.....
Articolo 20	Indennità e sanzioni
Articolo 21	Riscossione del canone.....

CAPO II DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 22	Modalità di determinazione del canone
Articolo 23	Sistema tariffario di riferimento
Articolo 24	Approvazione delle tariffe annuali
Articolo 25	Graduazione in base alla zona
Articolo 26	Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione
Articolo 27	Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee.....

CAPO III OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Articolo 28	Disciplina speciale per la determinazione del Canone
Articolo 29	Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti
Articolo 30	Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi.....



Articolo 31 Apparecchi automatici
Articolo 32 Occupazione con impianti pubblicitari

CAPO IV CANONE MERCATALE

Articolo 33 Canone di concessione delle aree per il mercato

PARTE 2 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34 Oggetto
Articolo 35 Concessione ed autorizzazione amministrativa
Articolo 36 Competenza
Articolo 37 Soggetti obbligati al pagamento del canone
Articolo 38 Esenzioni e riduzioni
Articolo 39 Divieti e limitazioni
Articolo 40 Anticipata rimozione
Articolo 41 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
Articolo 42 Pubblicità abusiva.....
Articolo 43 Autorizzazioni
Articolo 44 Deposito cauzionale.....
Articolo 45 Accertamento.....
Articolo 46 Indennità e sanzioni
Articolo 47 Riscossione

CAPO II DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 48 Determinazione del canone.....
Articolo 49 Sistema tariffario di riferimento
Articolo 50 Approvazione tariffe annuali
Articolo 51 Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario.....
Articolo 52 Graduazione in base al tempo, pubblicità temporanea
Articolo 53 Pubblicità luminosa
Articolo 54 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
Articolo 55 Pubblicità varia.....
Articolo 56 Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali
Articolo 57 Pubblicità sui veicoli

PARTE 3 - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

Articolo 58 Servizio delle pubbliche affissioni.....



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



4

UFFICIO TRIBUTI

Articolo 59	Canone sulle pubbliche affissioni.....
Articolo 60	Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione.....
Articolo 61	Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione.....
Articolo 62	Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.....
Articolo 63	Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni.....
Articolo 64	Richiesta del servizio di pubbliche affissioni.....
Articolo 65	Il Funzionario responsabile
Articolo 66	Norme transitorie e finali.....



PARTE 1 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il canone patrimoniale di concessione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone mercatale).
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
5. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste dalle norme di legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Montecreto,
6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.
7. Il canone unico patrimoniale è gestito direttamente dal Comune e per l riscossione coattiva si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate generali del Comune di Montecreto.

Articolo 2 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.
3. Qualora la titolarità dell'atto di concessione sia attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle penali.
4. I soggetti che occupano abusivamente gli spazi e le aree pubbliche di cui al presente regolamento sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabile nel presente regolamento.

Articolo 3 Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge, non sono assoggettate al pagamento del canone le seguenti occupazioni effettuate:
 - a) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;



- b) con gli accessi ed i passi carrabili in genere;
- c) effettuate da partiti politici, da associazioni o organizzazioni politiche o sindacali per attività non economiche purché non superiori a 10 mq;
- d) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- g) le occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili, fisse o retraibili;
- h) con rastrelliere, portabiciclette, tende o simili, fioriere, lampioncini e simili, striscioni, stendardi, bacheche, grate, balconi, bow-windows, botole, luminarie e arredo urbano;
- i) le occupazioni temporanee, anche a carattere commerciale, di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora siano poste in essere nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni. L'esonero può essere concesso anche alle occupazioni temporanee dalle quali l'amministrazione ritenga possa derivarne beneficio anche indiretto per la collettività o per il Comune.
- l) Per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Per tali occupazioni dovrà essere presentata una comunicazione in carta libera all'ufficio tributi che provvederà a trasmettere agli uffici competenti per le opportune verifiche.
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- n) con innesti o allacci a servizi di impianti di erogazione di pubblici servizi.
- o) occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste sino a 60 minuti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo, furgone e/o altra struttura mobile senza occupazione di suolo pubblico, senza esposizione di merce;



p) le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dall'ufficio competente.

q) per le occupazioni occasionali non è richiesta la concessione di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

Per le occupazioni di cui al comma precedente del presente articolo, sono comunque dovuti gli oneri di manutenzione, nonché resta fermo l'obbligo della richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

Oltre a quelle previste ai sensi di legge sono altresì esenti le seguenti occupazioni:

a. Le occupazioni di suolo pubblico, per gli enti del terzo settore (ETS) di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.

2. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 4 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2. Pertanto sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.

3. Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

4. Esclusivamente in presenza di straordinarie situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, è ammessa l'occupazione di suolo e di aree pubbliche da parte dell'interessato, prima del regolare rilascio della concessione, non dando luogo ad ipotesi di occupazione abusiva, purché questi ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.

5. Le occupazioni abusive, che risultano da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, alle occupazioni temporanee.

6. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.

7. La concessione non è richiesta nei casi di esenzione di cui all'articolo precedente lettere: d) e) f), g), o) q):



8. Per le altre tipologie di esenzioni all'occupazione dovrà essere presentata una comunicazione in carta libera all'ufficio tributi che provvederà a trasmettere agli uffici competenti per le opportune verifiche.

9. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 5 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'ufficio competente, almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.

3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

6. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

7. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

8. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

9. La richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.



Articolo 6 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche e in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzatorio, è presentata a: a) all'Ufficio commercio, per quanto riguarda le occupazioni realizzate in occasione di attività commerciali svolte in forma ambulante; b) all'ufficio tributi per quanto riguarda le occupazioni a qualsiasi altro titolo diverso da quello della precedente lettera a).
2. L'ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzativo è l'ufficio commercio per le occupazioni previste alla lettera a) e l'ufficio tributi per quelle previste alla lettera b).
3. L'ufficio provvede ad acquisire i pareri dell'ufficio tecnico e del Corpo unico di Polizia Municipale.

Articolo 7 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione

1. L'ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati.
2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.
3. L'atto di concessione, rilasciato in carta legale, deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.
5. L'Ufficio Tributi provvederà ad applicare e controllare il relativo canone.
6. La concessione viene sempre accordata: a) a termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.



16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 8- Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 9 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 10 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 11 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.



4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi e sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
6. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento della tassa; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 12 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento.
2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

Articolo 13 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve, inoltre, collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.



Articolo 14 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 15 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 16 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 17 - Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione

1. Nel caso di rilascio forzoso dell'occupazione, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 18- Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale è dovuto al verificarsi dell'occupazione, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione dell'occupazione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.
2. Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
3. Esclusivamente in presenza di straordinarie situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere



all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, è ammessa l'occupazione di suolo e di aree pubbliche da parte dell'interessato, prima del regolare rilascio della concessione, non dando luogo ad ipotesi di occupazione abusiva, purché questi ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.

4. Le occupazioni abusive, che risultano da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, alle occupazioni temporanee.

Articolo 20 Indennità e sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di cui agli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
2. In caso di occupazione abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al comma precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente concessa si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione e non sia stato eseguito il corrispondente versamento si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari al 100% del canone.
6. Ai fini di cui al punto precedente la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
7. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Articolo 21 - Riscossione del canone

1. Salvo espressa e motivata deroga prevista nella Concessione, il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate (con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, e 31/12), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 800,00 con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata.
5. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.
7. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi moratori stabiliti e calcolati ai sensi del codice civile.
8. Nelle stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.
9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla



legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. In funzione del tempo, il canone è commisurato ad ore, giorni, e/o anno.
5. La misura delle frazioni si intende sempre arrotondata per difetto, se la frazione non è superiore a 0,500 dell'unità di misura (metri quadrati; metri lineari; km lineari; litri). Se la citata soglia è superata si arrotonda per eccesso.

Articolo 23 - Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Montecreto, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 913, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).
2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare.
4. La tariffa standard oraria è pari a un ventiquattresimo di quella giornaliera.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa annuale standard è ridotta del 75 per cento.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di euro 1,50 . In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
7. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto delle soggezioni a carico della collettività o dei luoghi derivanti dall'occupazione del suolo, del valore economico e del vantaggio che il concessionario o l'occupante ricava dall'occupazione.
8. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.



9. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione da parte della Giunta Comunale delle tariffe annuali, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
10. Il sistema tariffario di riferimento, è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 del canone di cui all'art.27 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
11. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone relativo alle occupazioni degli spazi e delle aree destinati a mercato come da normativa vigente.

Articolo 24 - Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni sono deliberate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, da parte dell'organo competente, le tariffe di riferimento, di cui allegato 1, del presente regolamento, possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento, al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato, mentre, per il primo anno, si intende applicato il tariffario di riferimento allegato al presente regolamento.
4. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone mercatale in quanto compatibili.

Articolo 25 - Graduazione in base alla zona

1. La tariffa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree sono classificati in due categorie:
 - prima categoria, in Montecreto capoluogo, di maggior pregio costituita dal centro abitato del capoluogo come individuato dalla relativa deliberazione di giunta comunale;
 - seconda categoria di minor pregio costituita dal resto del territorio comunale, escluso il centro abitato del capoluogo;
3. Le categorie di cui al comma 2 potranno essere variate con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo 26 - Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione

1. Ai fini di contemperare l'importo del canone dovuto tenendo conto delle dimensioni della superficie complessiva occupata sono stabilite delle riduzioni per scaglioni di misura da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria.
2. Con riferimento alle occupazioni misurate in metri quadrati, le superfici eccedenti i cinquecento metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:



- a) 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 500 mq;
- b) 10 per cento per la parte eccedente 500 mq.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 27 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee

1. Alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono applicate le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo di seguito riportato:

tipologia		A
autovetture uso privato su area destinata dal comune	Riduzione	-30%
esercizio attività edilizia	Riduzione	-50%
fiere e festeggiamenti	Maggiorazione	100%
pubblici esercizi e commercianti in sede fissa	Riduzione	-50%
Mercatini a carattere non ricorrente	Maggiorazione	+50%
installazioni giochi spettacolo viaggiante	Riduzione	-70%
manifestazioni politiche culturali sportive	Riduzione	-70%
Durata continuativa non inferiore a 15 giorni	Riduzione	-40%
Durata continuativa superiore a 1 mese con carattere ricorrente	Riduzione	-50%
Durata superiore a quella consentita originariamente, ancorchè uguale o superiore all' anno	Maggiorazione	+20%

2. Le maggiorazioni e le riduzioni indicate al comma precedente, sono cumulative e si applicano in successione tra loro.
3. Le suddette riduzioni non si applicano al canone mercatale.

Capo III - Occupazioni di tipo particolare

Articolo 28 - Disciplina speciale per la determinazione del Canone

1. Le occupazioni di tipo particolare previste negli articoli che seguono rimangono assoggettate alle disposizioni speciali di seguito riportate.
2. Le disposizioni di cui al precedente capo si applicano solo in quanto espressamente richiamate.
3. Salvo che non sia disposto diversamente la tariffa è stabilita ed è comunque dovuta in ragione di anno solare.

Articolo 29 - Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti

1. Le occupazioni del suolo stradale, con contenitori cassoni e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione rifiuti, sono assoggettate al canone applicando un'unica tariffa annuale, deliberata dalla Giunta Comunale, per metro quadrato di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente della zona in cui risulta collocato il contenitore, applicando l'unica tariffa annuale della zona I prevista per le occupazioni permanenti e può



essere aumentata o diminuita fino al 100 per cento.

Articolo 30 - Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi

1. Qualsiasi tipo ed a qualunque titolo di occupazione del sottosuolo con serbatoi o cisterne fino a 3.000 litri si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale per le occupazioni del sottosuolo.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. La tariffa di riferimento è graduata in ragione della zona 1 del territorio comunale in cui si trova il serbatoio o la cisterna.
4. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard, come risultante ai sensi dei commi precedenti, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
5. La tariffa da applicare è quella deliberata dalla Giunta Comunale annualmente e si ottiene modificando la tariffa di riferimento, come risultante ai sensi dei commi precedenti, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
6. La capacità complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo del canone, è data dalla somma delle capacità, misurata in litri, di tutti i serbatoi utilizzati.
7. Per superficie occupata è costituita dall'area complessiva occupata dal singolo o dall'insieme dei serbatoi o cisterne.

Articolo 31 - Apparecchi automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale determinato forfetariamente in un metro quadro per ogni singola occupazione, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale, indipendentemente dal misura del suolo occupato.
2. La tariffa applicata è quella deliberata annualmente dalla Giunta in relazione alle zone del territorio comunale.

Articolo 32 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Sono assoggettati al solo canone patrimoniale per la pubblicità le occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

Capo IV - Canone mercatale

Articolo 33- Canone di concessione delle aree per il mercato

1. E' istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale), destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio Commercio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata.



4. le tariffe di riferimento per le occupazioni temporanee si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie assegnata occupata per il numero di giorni di mercato.
5. Per le occupazioni nei mercati, compresi i posteggi occupati dai produttori agricoli, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata la tariffa base giornaliera, aumentata nella misura del 25% a cui viene applicata la riduzione specifica del 40%.
6. Per i mercati a carattere non ricorrente si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale prevista per le occupazioni temporanee, applicando le riduzioni o le maggiorazioni previste dal presente regolamento.
7. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di legge oltre a quelle contenute nel presente regolamento.
8. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti e/o espositori e produttori agricoli, la quietanza del pagamento del canone, da effettuarsi con il versamento secondo le modalità previste dalla legge equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
9. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
10. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

PARTE 2 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 34 - Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo a la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il servizio di pubbliche affissioni ed il relativo canone dovuto (di seguito anche canone sulle pubbliche affissioni o canone).
3. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di Legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Montecreto.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia di entrate comunali applicabili.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative



nazionali o europee.

Articolo 35 – Concessione ed autorizzazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari nei termini previsti all'articolo precedente è subordinata al preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione comunale da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 36 - Competenza

Il Comune gestisce direttamente i canoni di cui al presente regolamento e del servizio di pubbliche affissioni

Articolo 37 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della autorizzazione e della eventuale concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.
5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38 - Esenzioni e riduzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica, la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
2. Sono esenti da canone:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato



- b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- c) Le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale. Gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare devono essere affisse solo ed esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale.
- d) avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- i) I messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) le iniziative promosse congiuntamente dal comune e da associazioni di utilità sociale effettuate tramite qualsiasi mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 23 della Legge 383/2000 e dell'art 15 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/2002

3. Non è soggetta al canone la pubblicità di superfici inferiore a trecento centimetri quadrati.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 39 – Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento comunale. La pubblicità sonora è comunque vietata nelle piazze e strade del centro storico e degli istituti destinati a casa di riposo.

2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o di oggetti.

3. Il volantinaggio è ammesso a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli o sopra i veicoli.

4. E' vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela.

5. Ai fini del presente articolo, per la nozione di veicolo si rinvia a quanto disposto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione; mentre per veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente dotato di strutture o mezzi pubblicitari destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo stanziale o circolante.



Articolo 40 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 41 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 42 - Pubblicità abusiva

1. E' abusiva qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
4. E' considerata abusiva le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
5. E' considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 43 - Autorizzazioni

1. La diffusione di messaggi pubblicitari è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'Ufficio Tributi e verrà rilasciata solo su parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, con le modalità stabilite dal presente regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'autorizzazione comunale è sostituita da una segnalazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicità temporanea visiva e/o sonora effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tributi dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, dell'esatto periodo di svolgimento e della copia del nullaosta dell'Ente proprietario della strada se il messaggio è visibile da strada diversa dalla comunale.



L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il corpo unico di Polizia Municipale, segnala all'Ufficio Tributi di annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

8. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 44 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al punto precedente può essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicità.

Articolo 45 - Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Articolo 46 – Indennità e sanzioni

1. Per la pubblicità abusiva ai sensi dell'articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.

2. In caso di pubblicità abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.

3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.

5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione e non sia stato eseguito il corrispondente versamento si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari al 100% del canone.



6. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.
6. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il Comune o chi per esso con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
7. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
8. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
9. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 47 - Riscossione

1. Il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio della divulgazione del messaggio pubblicitario;
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

Articolo 48 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 della tariffa annuale deliberata dalla Giunta Comunale.
7. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le forme di pubblicità disciplinate negli articoli che seguono salvo che non sia ivi diversamente disposto.



Articolo 49 - Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Montecreto, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 913, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).
2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, posta in essere in ragione delle circostanze di luogo, dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
5. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
6. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
7. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce la tariffa base annuale e quella temporanea applicando una percentuale di riduzione o di aumento a quelle standard.
8. Le tariffe standard costituiscono la base di partenza per calcolare le tariffe di riferimento per le singole fattispecie di pubblicità.
9. Le tariffe di riferimento, per ciascuna tipologia di pubblicità, si ottengono applicando i coefficienti previsti nel presente regolamento alle tariffe standard.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ordine degli articoli seguenti.
11. Le riduzioni non sono cumulabili.
12. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni in modo da garantire nel 2021, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.
13. Il sistema tariffario di riferimento è contenuto nell' Allegato 1 del presente regolamento.
14. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 50 - Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, le maggiorazioni e le riduzioni annuali sono deliberate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, da parte dell'organo competente, le tariffe, di riferimento di cui allegato 1 del presente regolamento, possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato; mentre, per il primo anno, si intende applicato il tariffario di riferimento allegato al presente regolamento.



5. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 51 - Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. La tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale è maggiorata del:
 - a) 50 per cento per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - b) 100 per cento Per la pubblicità di superficie superiore a metri quadrati 8,5;

Articolo 52 - Graduazione in base al tempo pubblicità temporanea

1. Per le pubblicità temporanea, il canone dovuto è pari a 1/10 della tariffa annua deliberata annualmente dalla Giunta Comunale .
- 2.

Articolo 53 - Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale è maggiorata del 100%.

Articolo 54 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale aumentata del 10% .
2. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa annuale deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annuale approvata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applicano le rispettive tariffe deliberate annualmente, ridotte del 50 per cento.
5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa temporanea deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, di € 0,60 moltiplicata per il coefficiente 3,33 ,ottenendo un importo di € 2,00.
6. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50 per cento di quella ivi prevista.

Articolo 55 - Pubblicità varia

- 1 .Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa annuale deliberata dalla Giunta Comunale.
- 2 .Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio



comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa standard temporanea (€ 0,60) moltiplicata per il coefficiente 83,33.

3 .Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta Comunale (€ 0,60) moltiplicata per il coefficiente 41,32.

4 . Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.

5 .Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta Comunale € 0,60 moltiplicata per il coefficiente 3,33 di importo pari ad € 2,00;

6 .Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa giornaliera deliberata annualmente dalla Giunta Comunale (€ 0,60) moltiplicata per il coefficiente 10;

7 .Per “ciascun punto di pubblicità” s’intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo 56 - Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti e strutture pubblicitarie nella disponibilità del soggetto passivo e posizionate su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile comunale o dati in godimento al comune, il canone ricomprende anche quello di occupazione di suolo ed aree pubbliche.

2. In tal caso, la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 57 - Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura della tariffa deliberata annualmente dalla Giunta.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste in ragione della dimensione della superficie del mezzo pubblicitario.

4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, qualora lo scrivente Ente costituisca comune in cui ha inizio o fine la corsa, si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, ridotta del 50 per cento.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, si applica la tariffa standard annuale, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, coefficiente di 2,50;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, coefficiente di 1,65;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie del 0,80.

6. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.



PARTE 3 - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. È istituito il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Ove previsto il servizio è garantito anche per le affissioni riguardanti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille.
5. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

Articolo 59 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x100 :
La tariffa è pari ad € 1,24 per i primi 10 giorni
La tariffa è pari ad € 0,37 per il periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. La tariffa base del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 100X140:
La tariffa è pari ad € 2,48 per i primi 10 giorni
La tariffa è pari ad € 0,74 per il periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Il Canone è assoggettato alle seguenti disposizioni applicative:
 - a) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - b) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - c) Per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni normative e regolamentari in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 60 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione

1. La tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che non siano presenti sponsor pubblicitari.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,



filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

Articolo 61 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, o tramite l'Unione fra comuni esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
- c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 62 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 63 - Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
6. Il comune, o chi per esso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.



Articolo 64 - Richiesta del servizio di pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentita la richiesta in forma orale in luogo di quella scritta nei casi di presentazione della stessa direttamente allo sportello del competente ufficio. In tal caso la citata richiesta si intende comprovata e trasfusa nella documentazione rilasciata dal competente ufficio.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico.
4. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Articolo 65 - Funzionario responsabile

1. Con riferimento al canone oggetto del presente regolamento il funzionario responsabile è il dipendente con posizione apicale dell'Area o del Settore al quale appartiene l'ufficio, al quale compete la gestione del canone stesso.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal dipendente preventivamente delegato dal citato funzionario ovvero in mancanza dello stesso dal Sindaco.
3. Al funzionario responsabile compete la cura di tutte le operazioni ed attività compresa la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti anche di autotutela, relativi alla gestione dell'entrata.

Articolo 66 - Norme transitorie e finali

1. Per le occupazioni e per le pubblicità annuali relative al 2021, i relativi canoni o la prima rata devono essere versati entro il 30 aprile 2021.
2. Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni amministrative in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee, le pubblicità temporanee nonché per pubbliche affissioni intervenute entro il 31 gennaio 2021, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 aprile 2021.
4. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2021.